

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2014, n. 38-7342

Dipendente Sig. Gaetano Baldacci; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore della Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Vignale:

Con lettera pervenuta il 3 marzo 2014, il Sig. Gaetano Baldacci, dipendente regionale dal 1° marzo 2014, assegnato alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, chiedeva l'autorizzazione a proseguire fino a tutto il 31 dicembre 2014 l'incarico di consulenza tecnica, autorizzato con determinazione dirigenziale n. 41/13 del Direttore dell'Educatore della Provvidenza, precedente datore di lavoro, a favore della Scuola di Studi in Amministrazione Aziendale dell'Università degli Studi di Torino inerente alla promozione di Master e Percorsi Formativi di livello universitario nell'ambito dei processi di alta formazione, principalmente nelle aree Diversità Management, Pet Therapy, Zoonosi e Master di rete.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2014 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di consulenza era 4, e che peraltro al dipendente sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che con nota prot. n. 1775/DB1900 del 13.03.2014 il Direttore della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, dal quale il Sig. Gaetano Baldacci dipende, ha dichiarato che non evidenzia alcuna incompatibilità con i compiti e funzioni assegnatigli dalla Direzione e le mansioni consulenziali richieste al dipendente stesso dalla Scuola di Amministrazione Aziendale e nulla-osta all'autorizzazione dell'incarico;

visto che l'incarico non compromette o interferisce significativamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti a cui il dipendente è addetto, che non si trova in situazioni di incompatibilità rispetto agli interessi della Regione Piemonte e che l'espletamento dello stesso avviene al di fuori del normale orario di lavoro;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi della L.R. 23.01.1989 n. 10, il dipendente Sig. Gaetano Baldacci, funzionario assegnato alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, a svolgere la consulenza tecnica a favore della Scuola di Studi in Amministrazione Aziendale dell'Università degli Studi di Torino, fino a tutto il 31.12.2014.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)